

905
Z.S.C. /
Prot. 76/2000

Al Presidente del Consiglio regionale della Puglia

**INTERROGAZIONE URGENTE
CON RISPOSTA SCRITTA
ALL'ASSESSORE ALLA SANITA'**



L'attività di fisioterapista può essere esercitata anche in regime di libera professione. I dati normativi e giurisprudenziali ad oggi acquisiti in materia non lasciano dubbio alcuno sul sacrosanto diritto del fisioterapista allo svolgimento della professione libera ed autonoma.

Al contenuto normativo della legge 502/92 – per cui è salvaguardato il diritto del cittadino di scegliere in piena libertà, nel settore pubblico e privato, il soggetto più idoneo alla erogazione del servizio – si è affiancato complementariamente il D.M. n. 741/94 che, istituendo la figura del fisioterapista e fissandone il profilo professionale, ha sancito il suo riconoscimento giuridico anche sotto l'aspetto libero professionale.

L'art. 6, primo comma, del suddetto decreto ministeriale, infatti, recita testualmente: "Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale".

Ad avallare il dettato normativo nonché a segnare i confini della esatta interpretazione sono giunte pronunce giurisprudenziali (si veda la motivazione della sentenza n. 225/99 del II Tribunale Civile di Milano) che ribadiscono l'incontrovertibile esistenza del diritto all'esercizio della professione in via del tutto libera ed autonoma in capo al fisioterapista.

E' opportuno rilevare che in altre Regioni (Lazio, Toscana, Friuli Venezia Giulia, ecc.) il riconoscimento della libera professione di terapeuta è già sancito.

La Regione Toscana ha disposto, al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 8/99, che "non sono soggette ad autorizzazioni le attività libero-professionali sanitarie, tra le quali vanno inclusi i fisioterapisti". La Regione Friuli Venezia Giulia ha invece emesso una nota avente ad oggetto: "Autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fisioterapista".

Purtroppo, nell'ambito del territorio regionale, nonostante le certezze derivanti dalla normativa richiamata, i fisioterapisti liberi professionisti continuano ad essere vittime di trattamenti discriminanti e limitativi specificatamente in relazione al conseguimento dei necessari permessi amministrativi a causa della ingiustificata e restrittiva interpretazione delle norme.

Sulla base di quanto premesso, il sottoscritto Consigliere


INTERROGA L'ASSESSORE ALLA SANITA'

per chiedere che, per quanto di propria competenza e con i provvedimenti opportuni, emani una circolare con l'esatta interpretazione ed applicazione dei principi normativi al fine di evitare impedimenti discriminanti e ingiustificati a

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
31 GEN 2000		
Cat.	Class.	Fasc.
PROT. N. 0504		

carico dei fisioterapisti che intendano aprire uno studio per l'avviamento e lo svolgimento della propria attività professionale in forma libera ed autonoma; per auspicare che ogni eventuale provvedimento comunque limitativo del diritto dei fisioterapisti allo svolgimento della libera professione sia motivato per iscritto dal funzionario interessato in ossequio al principio della trasparenza nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

IL CONSIGLIERE
Luciano Mineo



Bari, 31-1-2000

